

F. CAROLEO  
Magistrato

F. FERRANDI

# MANUALE di DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Analisi di Principi generali, Istituti  
e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali

XI edizione  
**2026**

  
Neldiritto  
Editore

## ◆ II. GIURISPRUDENZA

**RICUSAZIONE DEL GIUDICE: LA SOSPENSIONE NON È AUTOMATICA.**

La sospensione ex art. 52, ult. co., c.p.c. non è automatica, ma richiede un provvedimento espresso, non potendo configurarsi una sospensione “tacita” idonea a far decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione. In assenza di tale provvedimento, non può parlarsi di perenzione del termine né di estinzione del giudizio. (Cass. civ., 27 marzo 2026, n. 7376).

**2. | La responsabilità civile del giudice.****■ A) Generalità**

Connesso con il tema dell'imparzialità è anche l'istituto della **responsabilità civile del giudice**, istituto che, diversamente da quelli dell'astensione e della ricusazione, opera *in via successiva*, e cioè dopo la posizione in essere, da parte del magistrato, *nell'esercizio delle funzioni*, di un *comportamento*, un *atto* o un *provvedimento* che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto.

Mentre l'astensione e la ricusazione mirano a prevenire il sospetto di non imparzialità in relazione a casi concreti in cui la terzietà del giudice rispetto alle parti e la sua equidistanza dagli interessi dedotti nel processo potrebbero essere compromessi, la disciplina della responsabilità civile mira a tutelare *l'effettività dell'imparzialità* nel complessivo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, *contemperando* l'interesse generico a che la titolarità di un *pubblico potere* non sia immune da profili di responsabilità con l'interesse specifico a che la previsione di forme di responsabilità, per i titolari di quel particolare potere che è il potere giurisdizionale, non si traduca in un condizionamento idoneo ad incidere negativamente sull'equilibrato esercizio dello stesso o, peggio ancora, non si presti ad essere utilizzata strumentalmente come arma di pressione volta ad incrinare l'imparzialità del magistrato.

Pertanto, il problema della responsabilità civile del giudice si traduce nel problema dell'individuazione dei **limiti** a tale responsabilità, in funzione dell'*equilibrato contemperamento* dei due interessi in conflitto.

Questi limiti, originariamente previsti negli artt. 55 e 56 c.p.c. (abrogati a seguito del *referendum* del 1987), sono oggi individuati dalla l. 13 aprile 1988, n. 117 –novellata ad opera della **l. 27 febbraio 2015, n. 18** (in GU Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2015, in vigore dal 19 marzo 2015) – e concernono tanto gli *aspetti sostanziali* della responsabilità (presupposti, danni risarcibili) quanto gli *aspetti processuali*.

Prima di esaminarli analiticamente, va precisato che tanto i limiti che attengono agli *aspetti sostanziali* della responsabilità quanto quelli che attengono agli *aspetti processuali*, non trovano applicazione nell'ipotesi in cui il danno derivi da **una condotta non riconducibile all'esercizio delle funzioni giurisdizionali** né nell'ipotesi in cui il danno derivi da un **fatto costituente reato** (art. 13 l. n. 117/1988), ipotesi nelle quali la responsabilità è regolata dalle norme ordinarie.

**■ B) I presupposti della responsabilità**

Sotto il *profilo sostanziale*, la responsabilità viene limitata:

- ai danni derivanti da comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere con **dolo o colpa grave**;

- ai danni derivanti da **diniego di giustizia**;
- nell'uno e nell'altro caso, fatte salve le specifiche ipotesi di cui si dirà (*Infra, sub c*)), non può comunque dar luogo a responsabilità l'attività di **interpretazione di norme di diritto** né quella di **valutazione del fatto e delle prove** (art. 2, co. 1 e 2, l. n. 117/1988).

La nozione di **colpa grave** è stata notevolmente ampliata dall'art. 2 della legge n. 18/2015 che ha novellato l'art. 2 della legge n. 117/1988, al fine di adeguare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione, alla luce delle statuizioni contenute nelle sentenze della Corte di giustizia, 13 giugno 2006, C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo) e 24 novembre 2011, C-379/10 (Commissione europea), e chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora del 27 febbraio 2013.

Originariamente essa si integrava nell'ipotesi di grave violazione di legge o di affermazione (o negazione) di un fatto la cui esistenza fosse incontrastabilmente esclusa (o risultante) in base agli atti del procedimento, purché tali errori derivassero da *negligenza inescusabile*, salva l'ipotesi di emissione di un provvedimento sulla libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione, nel qual caso la colpa grave era *in re ipsa*.

In seguito alle modifiche operate dalla l. n. 18/2015, invece, “*costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione*” (art. 2, co. 3, l. n. 117/1988, come modificato dall'art. 2 l. n. 18/2015).

Pertanto:

- la fattispecie di colpa grave derivante dall'emissione di un provvedimento fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione è stata estesa a *tutti i provvedimenti cautelari personali e reali*, mentre in passato era limitata ai provvedimenti concernenti la libertà della persona;
- è stato *eliminato il riferimento alla negligenza inescusabile* quale elemento costitutivo della colpa grave, con la conseguenza che le predette violazioni danno luogo a tale fattispecie di colpa anche quando non siano state determinate da negligenza inescusabile.

Pertanto, la negligenza inescusabile, se da un lato non costituisce più presupposto della responsabilità dello Stato, rimane tuttavia condizione per l'esercizio dell'azione di rivalsa contro il magistrato (art. 7 l. n. 117/1988, come modificato dall'art. 4 l. n. 18/2015).

- alla fattispecie della “*grave violazione di legge*” è stata sostituita la più ampia fattispecie della “*violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione Europea*”. Si precisa, tuttavia, che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste violazione manifesta della legge e del diritto europeo, si tiene conto, in particolare, del grado di *chiarezza e precisione delle norme violate* nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza; con particolare riguardo al diritto europeo, inoltre, si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“nuovo” art. 2,

**SEZIONE IV**  
**I PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA**

## SOMMARIO

## 1. Nozione. – 2. Il procedimento.

**“FOCUS”**  
**GIURISPRUDENZIALE**

- I. L'intervento della Consulta sulla reclamabilità del provvedimento di rigetto** (Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144)  
**II. Atto di nomina del consulente tecnico.** (Corte cost., 24 ottobre 2023, n. 202)

1. | **Nozione.**

I **procedimenti di istruzione preventiva** rispondono all'esigenza di salvaguardare la *fruttuosità della futura istruzione probatoria*. Si tratta, dunque, di *strumenti cautelari* in grado di assicurare l'assunzione di un mezzo di prova quando ancora non è stato introdotto il giudizio o comunque in un momento antecedente all'ammissione dei mezzi istruttori indicati dalle parti. E ciò perché vi è il rischio (*periculum in mora*) che nel tempo necessario a promuovere il giudizio venga a mancare la possibilità di esperire i mezzi di prova oggetto della domanda cautelare.

In ogni caso, l'art. 698, co. 2, c.p.c. chiarisce che l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

Sono procedimenti di istruzione preventiva:

- ***l'assunzione preventiva di testimoni*** (art. 692 c.p.c.): quando si ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre;
- ***l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale*** (art. 696 c.p.c.): possono essere richiesti quando si ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta; l'accertamento tecnico può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Da ultimo, il D.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (c.d. Decreto PNRR), conv. in L. 20 aprile 2026, n. 50 ha previsto che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la **sospensione del procedimento** fino al deposito della **consulenza tecnica di ufficio** e, comunque, per un periodo **non superiore a sei mesi**. La sospensione **non** impedisce l'espletamento della consulenza. Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario;
- ***la consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative*** (art. 696-bis c.p.c.): al di fuori dei presupposti di urgenza fissati per l'accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c., può essere richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti deri-

vanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. L'art. 696-bis c.p.c. dispone che il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenti, ove possibile, la conciliazione delle parti. Da ultimo, il D.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (c.d. Decreto PNRR), conv. in L. 20 aprile 2026, n. 50 ha previsto che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la **sospensione del procedimento** fino al deposito del **processo verbale** o della **consulenza tecnica di ufficio** e, comunque, per un periodo **non superiore a sei mesi**. La sospensione **non** impedisce l'espletamento della consulenza. Il procedimento è definito con il decreto o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

## 2. | Il procedimento.

Ai procedimenti di istruzione preventiva non si applica la disciplina generale di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c.; anzi, per meglio dire, si applicano solo alcune delle disposizioni generali.

Più precisamente, i procedimenti in esame sono sottoposti alle regole fissate dall'art. 669-septies c.p.c., per quanto concerne il rigetto della domanda, e, in seguito agli interventi della Corte Costituzionale (Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144 e 28 gennaio 2010, n. 26), trovano qui applicazione anche gli artt. 669-terdecies e 669-quinquies c.p.c.

### ◆ I. GIURISPRUDENZA

#### **L'INTERVENTO DELLA CONSULTA SULLA RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO.**

---

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., Cost., gli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c. in quanto la non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento non comporta tuttavia parità di tutela tra le parti. Mentre, infatti, il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo, in quanto ogni questione relativa all'ammissibilità e rilevanza è rinviata al merito, il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile (Corte cost., 16 maggio 2008, n. 144).

Tutti gli altri aspetti del procedimento di istruzione preventiva sono assoggettati alla **disciplina autonoma** risultante dagli **artt. 692 e ss. c.p.c.**

La domanda può essere proposta *anche in corso di causa* e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio (art. 699 c.p.c.).

In corso di causa, sull'istanza provvede il giudice istruttore. Se invece la proposizione dell'istanza è anteriore al giudizio, è competente il giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

Non trovano qui applicazione gli artt. 669-ter e 669-quater c.p.c. Pertanto, giudice competente, sia *ante causam* sia in corso di causa, può essere anche il giudice di pace, senza necessaria devoluzione al tribunale.

La domanda si propone con *ricorso*, nel quale devono essere indicati i motivi dell'urgenza